


INTRODUZIONE

Definizioni. • *Rischio*: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione a un determinato fattore o agente e dimensioni possibili del danno stesso, (rif. orientamenti CEE). • *Pericolo*: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente potenzialità di causare danni, (rif. orientamenti CEE). • *Valutazione dei rischi*: valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza (rif. norma UNI EN 292). Obiettivo della valutazione dei rischi: consentire di mettere in atto tutti i provvedimenti effettivamente necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. • *Matrice di valutazione del rischio*: significato dei valori estremi (fig. C), $P = 1$ (improbabile che si verifichi un danno); $P = 4$ (molto probabile il verificarsi del danno per una relazione diretta tra mancanza rilevata e verificarsi del danno ipotizzato); $M = 1$ (danno rapidamente reversibile derivato da esposizione cronica o acuta); $M = 4$ (invalidità totale e/o effetti letali derivati da esposizioni sia croniche sia acute); $9 < R < 16$: azioni correttive immediate e assolutamente prioritarie; $4 < R < 8$: azioni correttive necessarie da programmare urgentemente; $1 < R < 3$: azioni correttive e/o migliorative da valutare in fase di programmazione. Come espresso nelle linee guida regionali, va considerato come priorità nella programmazione delle misure preventive l'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile. • *Documento di valutazione dei rischi dell'azienda*: documento, elaborato dal datore di lavoro, coadiuvato dal medico competente e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, da conservare all'interno dell'unità produttiva, che deve contenere: i criteri adottati per analizzare i rischi; le conclusioni della valutazione; l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, collettive e individuali, definite in seguito alla valutazione o già in vigore; il programma di attuazione delle ulteriori misure generali di tutela previste per migliorare i livelli di sicurezza esistenti.

Titoli del DL 626/94. a) Disposizioni generali, campo di applicazione, figure coinvolte, obblighi e responsabilità; b) requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro; c) principi di sicurezza da adottare nella scelta e nell'uso delle attrezzature di lavoro; d) requisiti specifici e criteri di scelta e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI); e) parametri e principi che riguardano la prevenzione nell'attività di movimentazione manuale dei carichi; f) disposizioni inerenti il lavoro al videoterminale; g) h) prevenzioni da adottare in presenza di agenti cancerogeni e biologici; i) l) sanzioni e termini di entrata in vigore.

Misure generali di tutela. La programmazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare a seguito della valutazione deve rispettare, per ogni singola attività lavorativa, i principi gerarchici della prevenzione dei rischi indicati nell'art. 3 del DL 626/94: eliminare i rischi o ridurli alla fonte con misure preventive o protettive; sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; rispettare i principi ergonomici; privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; limitare il numero di lavoratori esposti al rischio; limitare l'uso di agenti chimici-fisici-biologici sul luogo di lavoro; effettuare il controllo sanitario sui lavoratori; allontanare il lavoratore dall'esposizione a rischio qualora sussistano motivi sanitari; adottare idonee misure igieniche; far uso di misure di protezione collettiva e individuale; predisporre adeguate misure di emergenza; usare segnali di sicurezza e di avvertimento; definire procedure di manutenzione periodica; informare e formare adeguatamente il personale.

A Schema di valutazione dei rischi



B Elenco non esaustivo delle attività che richiedono una valutazione dei rischi (rif. linee guida regionali)

- Utilizzo delle attrezzature di lavoro (elementi o materiali in movimento non sufficientemente protetti, movimenti di macchinari e di veicoli, pericolo di incendio e di esplosione, ...)
- Metodi di lavoro e disposizione degli impianti (superfici di lavoro con spigoli o scivolose, attività da svolgere in altezza, spazi limitati, conseguenze connesse all'uso di dispositivi di protezione individuale, ...)
- Impiego dell'elettricità
- Esposizione a sostanze o preparati pericolosi
- Esposizione ad agenti fisici (rumore, radiazioni emg, vibrazioni, laser, ...)
- Esposizione ad agenti biologici
- Esposizione ad agenti cancerogeni
- Condizioni ambientali e microclimatiche
- Aspetti organizzativi e gestionali dell'attività lavorativa

C Esempi di matrice di valutazione del rischio

P	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
				M

$$R = f(P, M) \text{ circa } P \times M$$

R = livello di rischio

P = probabilità che si verifichi un danno

M = entità media del danno

f = funzione che descrive il modello usato per valutare l'esposizione al pericolo dei soggetti coinvolti